

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1° FEBBRAIO 1957
SULLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE NORME CONTENUTE NEGLI ACCORDI
22 GIUGNO 1949, 12 GENNAIO 1951 E 1° APRILE 1953 PER I DIRIGENTI
DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.**

Il giorno 1° febbraio 1957 in Milano,

fra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente prof. avv. *Eugenio Artom*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Frosoni*: si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente verbale di accordo riguarda le Imprese di assicurazione, rappresentate dalla Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e i Dirigenti da esse dipendenti in servizio alla data della firma del verbale stesso.

Art. 2.

L'art. 6 del contratto nazionale 22 giugno 1949, le modificazioni contenute nel punto 5 del verbale di accordo 12 gennaio 1951 e nel punto 2 del verbale di accordo 1° aprile 1953 vengono sostituiti dal seguente articolo:

« Art. 6: Sono riconosciuti per ogni grado i seguenti scatti di anzianità:

1° e 2° grado di Dirigente: 3 biennali e 2 triennali;

3° grado di Dirigente: 3 biennali e 1 triennale;

4° e successivi di Dirigente: 3 biennali.

Il valore di ciascuno scatto di anzianità è pari al 5% delle retribuzioni minime iniziali di diritto, calcolate come ai precedenti artt. 4 e 5. La somma risultante va corrisposta in aggiunta alle retribuzioni percepite di fatto.

Nel caso di promozione al grado superiore si perde l'anzianità maturata nel grado di provenienza e si inizia una nuova maturazione di anzianità. Agli effetti, peraltro, dello scatto è computata l'anzianità di scatto già maturata al momento della promozione. Tuttavia, l'anzianità maturata in uno scatto triennale sarà computata col limite massimo di due anni.

Qualora il Dirigente promosso si trovasse, nel grado di provenienza, a fruire del massimo contrattuale di retribuzione, sarà computato, agli effetti dello scatto

nel nuovo grado, il periodo decorso successivamente al raggiungimento di detta massima retribuzione, col limite di due anni.

Nessuna anzianità di scatto sarà computata a favore del Dirigente che sia stato promosso a un grado diverso da quello immediatamente superiore ».

Art. 3.

I « limiti » di cui all'art. 17 del contratto nazionale 22 giugno 1949, modificati col punto 8 del verbale di accordo 12 gennaio 1951 e col punto 7 del verbale di accordo 1° aprile 1953, vengono elevati alle seguenti misure:

in caso di dimissioni o di risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro:

dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 5.300.000
dirigente di 4° e 5° grado	» 6.000.000
dirigente di 6° grado e oltre	» 6.700.000

in caso di morte, invalidità assoluta, permanente o quiescenza o dopo compiuti i 30 anni di servizio effettivo o i 65 anni di età:

dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 6.300.000
dirigente di 4° e 5° grado	» 7.500.000
dirigente di 6° grado e oltre	» 8.800.000

nel caso di cui al terz'ultimo comma del richiamato art. 17 (dimissionario proveniente dalla categoria impiegatizia che non ha maturato l'anzianità minima contrattuale):

dirigente di 1°, 2° e 3° grado	L. 4.800.000
dirigente di 4° e 5° grado	» 5.500.000
dirigente di 6° grado e oltre	» 6.000.000

Art. 4.

Sono escluse dall'applicazione del presente verbale di accordo le Imprese associate che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'A.N.I.A. e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, i Dirigenti del quale sono regolati da norme diverse.

Art. 5.

Il presente verbale ha decorrenza dal 1° febbraio 1957 e scadrà il 31 dicembre 1957. Si intende tacitamente rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non sia disdettato, da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO